CAMERA DEI DEPUTATI N. 1990

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MATERA

Modifiche agli articoli 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei riguardi dei familiari coadiuvanti dell'imprenditore

Presentata il 29 luglio 2024

Onorevoli Colleghi ! – Il contesto sociale attuale, in continua evoluzione, ha visto emergere modelli affettivi e di convivenza nei confronti dei quali la normativa vigente in ambito produttivo non è considerata adeguatamente. Appare evidente che tali modelli, frutto di mutamenti intervenuti nel tempo, dovrebbero trovare opportuni corrispettivi in ogni situazione della vita delle persone. Da qui la necessità di mitigare le differenze normative createsi soprattutto in ambito lavorativo, le quali finiscono inevitabilmente per generare disparità di trattamento tra figure socialmente assimilabili. Casistiche di grande rilevanza possono essere riscontrate in materia di previdenza contributiva e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale ultimo ambito, è intervenuta la recente sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 4 luglio 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-*bis*, terzo comma, del codice civile « nella parte in cui non prevede come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto, nei confronti del quale si applica la disciplina dell'impresa familiare ». La Consulta ha poi dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-*ter* del codice civile, introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, cosiddetta « legge Cirinnà », che riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta. Secondo il comma 36 dell'articolo 1 della citata legge n. 76 del 2016, per « conviventi di fatto » si intendono « due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ». Le sezioni unite della

Corte di cassazione avevano infatti sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'impresa familiare, con riferimento, agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui il convivente *more uxorio* non era compreso nel novero dei « familiari ». La Corte costituzionale, pertanto, ha rilevato che in una società profondamente mutata vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale sia della giurisprudenza costituzionale ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto. Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni.

In tale contesto, la presente proposta di legge interviene per porre rimedio a un'evidente lacuna derivante dalla citata legge n. 76 del 2016, il cui impianto normativo, volto a dare una veste giuridico-istituzionale alle convivenze di fatto, ha tuttavia omesso di disciplinare gli effetti di tali convivenze in ambito economico-produttivo. Risulta evidente al riguardo che, se le convivenze di fatto determinano rapporti ed effetti analoghi, in alcuni ambiti, a quelli derivanti dal vincolo matrimoniale, alle parti di tali unioni devono necessariamente essere riconosciuti gli stessi effetti, rapporti, tutele e diritti anche in ambito lavorativo.

Mancando il fondamentale vincolo di subordinazione per i soggetti legati all'imprenditore in virtù di una convivenza di fatto, si assiste attualmente a una stridente contraddizione che, peraltro, genera l'assurdo paradosso di considerare estranee tra loro due persone conviventi, con tutte le conseguenze che ne derivano in materia di rapporti di lavoro, di tutele e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tale ordine di ragioni non è possibile continuare a considerare il rapporto di lavoro tra le due parti di una convivenza di fatto come un rapporto di lavoro dipendente. A questo fine, la presente proposta di legge, composta da due articoli, reca modifiche alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e alla legge 22 luglio 1966, n. 613, recanti estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, rispettivamente, agli artigiani ed ai loro familiari e agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca una novella all'articolo 2 della legge n. 463 del 1959, stabilendo che sono considerati familiari coadiuvanti, e pertanto compresi nell'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche il convivente di fatto. L'articolo 2 integra l'articolo 2 della legge n. 613 del 1966, comprendendo tra i familiari coadiutori anche il convivente di fatto.

In definitiva, la presente proposta di legge, come sopra esposto, intende aggiornare la disciplina vigente in materia di familiari coadiuvanti dell'imprenditore in relazione alle nuove esigenze sociali che si sono determinate nel corso degli anni, provvedendo al loro opportuno e necessario inquadramento previdenziale e assistenziale, tenuto conto del lavoro e delle funzioni che essi svolgono in ambito sociale, assicurando una presenza continuativa all'interno della famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463)

1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« *4-bis*) il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dopo le parole: « i fratelli e le sorelle » sono inserite le seguenti: « , il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ».

19PDL0102710